

DELIBERA N. 19/06/CSP

**Procedimento nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a.
(emittenti televisive in ambito nazionale Rai Uno, Rai Due e Rai Tre)
per la presunta violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 12 gennaio 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 134/05/CSP del 29 settembre 2005, recante "*Atto di indirizzo sull'informazione in materia di "elezioni primarie" per la scelta dei candidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alle elezioni politiche 2006*";

VISTE le note a firma dell'on. Giuseppe Giulietti, in qualità di responsabile della comunicazione de "L'Unione" per le elezioni primarie 2005, pervenute in data 16 settembre 2005 (prot. n. 18063/05/NA) e 20 settembre seguente (prot. n. 4997/05/RM), nelle quali si asserisce la violazione degli articoli 3 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112 da parte delle emittenti televisive nazionali, pubbliche e private, in quanto negli spazi informativi delle concessionarie medesime non è stata rappresentata l'iniziativa relativa alle primarie delle forze politiche che compongono l'Unione per la scelta del candidato Premier alle elezioni politiche 2006, ed, in particolare, l'evento della presentazione delle candidature in data 13 settembre 2005, il tutto con lesione dei principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione;

VISTA l'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento vigilanza e

controllo (note in data 26 settembre 2005, prot. n. 1439/DVeC/05 e 27 settembre seguente, prot. n. 1453/DVeC/05) in riferimento alle circostanze di cui alle predette note;

VISTA la nota in data 27 settembre 2005 (prot. n. U/2025/05/RM) del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie dell’Autorità con la quale è stato avviato nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno, Rai Due e Rai Tre, un procedimento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, per la verifica delle circostanze di cui sopra;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. in relazione al procedimento in oggetto, pervenute in data 4 ottobre 2005 (prot. n. 20105/05/NA), e ribadite in sede di audizione del 12 ottobre 2005, in cui la concessionaria, oltre che eccepire, in via preliminare, l’inammissibilità dell’azione accertativa e sanzionatoria, nel merito rileva, in particolare, che:

1) l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fonda il suo potere di accertamento, nel caso di specie, sui principi relativi al pluralismo politico contenuti negli articoli 3 e 7, del Testo unico della radiotelevisione, e non sulle direttive che la Commissione parlamentare di Vigilanza impartisce per la concessionaria pubblica, escludendo che possa trovare applicazione, altresì, la disciplina di cui alla legge n. 28 del 2000, in quanto le consultazioni pre – elettorali cosiddette “primarie” non possono essere assimilate alle elezioni in senso proprio e tecnico;

2) dall’interpretazione delle disposizioni del Testo unico e della disciplina di cui alla legge n. 28/00, discende che, come per le trasmissioni di comunicazione politica della concessionaria pubblica nel periodo non elettorale continuano ad applicarsi, per specialità, la legge di settore n. 28/00 e le disposizioni attuative della Commissione parlamentare di Vigilanza, così pure ai programmi di informazione, cui i soggetti politici devono poter accedere in condizioni di parità e di imparzialità, non si applicano i vincoli ulteriori e di maggior dettaglio previsti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dalla Commissione parlamentare di Vigilanza, secondo le rispettive competenze, solo per il periodo elettorale, facendo salva, nell’attività informativa, la necessaria mediazione giornalistica della concessionaria;

3) pertanto, la concessionaria pubblica, nell’esercizio del suo potere – dovere di mediazione giornalistica, coesistente all’attività informativa, ha dato spazio - come risulta *per tabulas* - nei telegiornali, relative rubriche e programmi di approfondimento informativo dal 25 luglio al 27 settembre 2005, alla notizia delle primarie de “L’Unione” quando l’evento è stato annunciato alla fine dello scorso mese di luglio, focalizzando l’attenzione sull’evento, in modo particolare, a partire dalla fine della prima decade di settembre;

4) in particolare, con specifico riguardo all’informazione relativa alla presentazione ufficiale delle elezioni in data 25 luglio 2005, si precisa che è stata data compiutamente il giorno successivo, stante la concomitanza con un altro evento di cronaca internazionale costituito dall’attentato terroristico che ha colpito Sharm el

Sheikh;

5) quanto, poi, alla copertura informativa relativa alla presentazione delle candidature, nell'approssimarsi della data di scadenza fissata al 15 settembre 2005, la Rai, come da documentazione allegata, ha dato adeguata informazione nei propri notiziari trasmessi il 14 settembre e in quelli diffusi il 20 settembre 2005, in particolare con riferimento all'estrazione dei numeri di lista dei candidati premier;

6) infine, l'evento politico è stato adeguatamente trattato nei programmi appartenenti all'area dell'informazione: infatti, dalla documentazione depositata in sede di audizione si evince che la concessionaria pubblica ha dedicato spazio alle elezioni primarie nei telegiornali, nelle rubriche e nei programmi di approfondimento nel periodo dal 10 settembre al 7 ottobre 2005 (basti pensare, a titolo di esempio, alla trasmissione "Primo Piano" del 26 settembre 2005 e all'informazione dedicata dal TG3 nel periodo dal 1 al 20 settembre 2005);

RITENUTO, quanto all'eccezione preliminare di natura formale, che l'azione accertativa e sanzionatoria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ammissibile sotto il profilo procedurale, in quanto i procedimenti avviati su denuncia, che non risultano disciplinati da norme di settore, sono regolati dalle disposizioni dettate ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare, dall'articolo 7, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 10, della legge n. 249 del 1997, il quale, ampliando la previsione di cui all'articolo 9, della stessa legge n. 241/90, aggiunge alla possibilità di intervenire in un procedimento già avviato, quella di sollecitarne l'avvio attraverso la presentazione di una denuncia per i soggetti a cui potrebbe derivare pregiudizio dal provvedimento che sarà adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

CONSIDERATO, quanto all'eccezione di merito *sub* 2), che, ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del pluralismo dell'informazione fa salva l'autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché questa non dia luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell'informazione;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, che ha sostituito l'articolo 3, della legge 3 maggio 2004, n.112, secondo cui *"Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme*

internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, del citato Testo Unico, l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale;

RILEVATO che dai dati disponibili del monitoraggio delle trasmissioni televisive (citate note del 26 settembre 2005, prot. n. 1439/DVeC/05, e 27 settembre seguente, prot. n. 1453/DVeC/05) risulta che nel periodo dal 25 luglio 2005 a tutto il 21 settembre 2005, le emittenti televisive Rai Uno, Rai Due e Rai Tre hanno dato notizia dell'iniziativa relativa alle “elezioni primarie” mediante riferimenti, in prevalenza incidentali, nei telegiornali Tg1, Tg2 e Tg3 per un totale complessivo di un'ora, ventitrè minuti primi e ventitrè secondi, e dando scarsa rilevanza alla presentazione delle candidature alle primarie nelle edizioni prossime alla data della presentazione;

CONSIDERATO quanto disposto dalla successiva delibera n. 134/05/CSP del 29 settembre 2005, recante “Atto di indirizzo sull'informazione in materia di “elezioni primarie” per la scelta dei candidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alle elezioni politiche 2006”, trasmessa alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. con nota del 3 ottobre 2005 (prot. n. U/07750/05/NA), secondo la quale le emittenti televisive pubblica e private sono tenute a riservare nei programmi di informazione uno spazio adeguato allo svolgimento delle “elezioni primarie” osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione, tenuto conto dell'importanza socio – politica dell'iniziativa in questione, momento collettivo di partecipazione alla fase pre – elettorale che si riconnette all'esercizio del diritto di voto, espressione della sovranità popolare;

RITENUTO di dover verificare l'attuazione di quanto disposto dal citato Atto di indirizzo in applicazione degli articoli 3 e 7, del citato decreto legislativo n. 177 del 2005 fino alla data di svolgimento delle “elezioni primarie”, fissata al 16 ottobre 2005, onde poter valutare l'informazione televisiva nell'intero periodo dello svolgimento delle elezioni medesime;

RILEVATO che con successive note del Dipartimento vigilanza e controllo del 6 dicembre 2005 (prot. n. 1943/DVeC/05), del 7 dicembre (prot. n. 1981/DVeC/05) e del 16 dicembre seguenti (prot. n. 2024/DVeC/05) sono stati trasmessi i dati relativi al monitoraggio dell'informazione nel periodo dal 22 settembre al 29 settembre 2005 e dal 30 settembre 2005 - data di pubblicazione dell'Atto di indirizzo - al 16 ottobre 2005 – data di svolgimento delle votazioni relative alle “elezioni primarie”, dai quali si evince che la società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., relativamente al tema delle elezioni primarie, ha dedicato nei notiziari TG1, Tg2 e Tg3, quanto al primo periodo, spazi informativi per un tempo complessivo pari a sei minuti primi e cinquantaquattro secondi e nei programmi di approfondimento spazi per una durata complessiva di un'ora, tredici minuti primi e cinquantacinque secondi, e nel periodo successivo spazi

nei notiziari per un tempo complessivo pari ad un'ora, quattordici minuti primi e quarantanove secondi e spazi relativi ai programmi di approfondimento spazi per una durata complessiva di tre ore, otto minuti primi e cinquantadue secondi;

RITENUTO, per l'effetto, che le emittenti televisive in questione risultano aver assicurato, nei confronti del soggetto segnalante, un'adeguata rappresentazione, negli spazi informativi, dell'evento delle "elezioni primarie" all'interno della coalizione delle forze politiche del centro sinistra "*l'Unione*", nonché della presentazione delle candidature per la designazione del candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le elezioni politiche 2006 alla stregua della citata delibera n. 134/05/CSP, recante l'Atto di indirizzo di cui sopra;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti;
- la trasmissione della presente delibera alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 12 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il **SEGRETARIO GENERALE**
M. Caterina Catanzariti